

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 41-6803

FEAMP 2014-2020. Approvazione Piano Finanziario rimodulato, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. 32-9081 del 27.5.2019, e dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici in attuazione della Misura 5.68 par. 3 "Misura a favore della commercializzazione" e della Misura 5.69 par. 3 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura". Disposizioni sul termine dei procedimenti.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

- il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ed abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istituisce il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della n. C(2022) 6482 del 50.09.2022;

- il Decreto Ministeriale 1622 del 16 febbraio 2014 reca, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

- il Decreto Ministeriale 25934 del 16 dicembre 2014 individua l'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

- il Programma Operativo, di cui alla sopra richiamata Decisione C(2015) 8452/2015, individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi

Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE, ora CIPESS) n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

- il Decreto Ministeriale 1034 del 19 gennaio 2016 ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 03.04.2016 e con atto repertorio n. 16/32/CRFS/10, ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie FEAMP di cui al punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle Regioni ed alle Province autonome;

- il PO nazionale, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, al paragrafo 1.1 individua le Province Autonome e Regioni, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni e responsabilità connesse;

- il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con atto repertorio n. 102/CSR del 09.06.2016 (Prot. n. 2939/CSR del 17.06.2016), successivamente modificato nella seduta del 06.08.2020, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;

- l'articolo 123, al paragrafo 6 ed al paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, stabilisce che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

- nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020 viene previsto che il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli Organismi Intermedi sarà garantito nell'ambito di un Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI;

- all'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Accordo Multiregionale dal 9 giugno 2016 sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale che dovrà garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni;

- l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è stata sancita il 20.09.2016 prot. n. 15286 relativamente all'adozione dell'Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome con il quale, tra l'altro, si identificano le funzioni dell'AdG, dell'AdC nonché le modalità di delega delle funzioni agli O.I.;

- la Convenzione è stata firmata il 21.11.2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Piemonte;

- i Piani Finanziari regionali trasmessi dal MIPAAF il 31 agosto 2016, sono suddivisi per Capo, Priorità e per annualità ai quali corrispondono ad ognuno di essi le Misure per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura.

Premesso, inoltre, che:

il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19 è stato approvato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020, successivamente modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020;

il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

in conseguenza del quadro regolamentare così modificato si è proceduto a livello nazionale alla modifica dell'Accordo multiregionale del FEAMP, nonché alla rimodulazione delle relative risorse finanziarie con lo scopo di andare incontro alle esigenze delle imprese danneggiate dagli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19;

il Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 reca disciplina relativamente alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.

Richiamato che la D.G.R. del 27 maggio 2019, n. 32-9081 ha, tra l'altro, approvato il Piano Finanziario della Regione Piemonte, riferito alle Priorità 1, 2, 4, 5 e 7 del FEAMP 2014-2020.

Dato atto che, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- a seguito dell'istituzione delle succitate Misure straordinarie, ha chiesto in data 18 ottobre 2022 la rimodulazione del Piano finanziario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e che tale rimodulazione è stata approvata contestualmente al Programma Operativo di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)6482 del 05.09.2022;

- con la medesima nota ha richiesto una modifica del Piano Finanziario, modifica che è stata approvata, come da nota prot. n. 26584 del 19.01.2023, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione Generale della pesca marittima e

dell'acquacoltura di trasmissione del piano finanziario definitivo della Regione Piemonte approvato con procedura semplificata.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della suddetta Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in conseguenza di quanto sopra:

- ammontano a € 37.605,79 le risorse del suddetto Piano Finanziario di competenza della Regione Piemonte destinate all'attuazione della Misura 5.69, paragrafo 3, di cui all'articolo 1, comma 10, del Reg. (UE) 560/2020 «Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura», finalizzate a sostenere le imprese di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso la compensazione per le perdite reddituali verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia COVID-19»;

- ammontano a € 132.725,06 le risorse del suddetto Piano Finanziario, risorse di competenza della Regione Piemonte destinate all'attuazione della Misura 5.68, articolo 68, paragrafo 3, di cui all'art. 1, comma 7, del Reg. (UE) 2022/1278 «Compensazione finanziaria agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura».

Dato atto, altresì, che, la sopra citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo, poiché tale ultimo Piano Finanziario si discosta, senza modificare la disponibilità totale dal Piano Finanziario stesso, da quello approvato con la D.G.R. del 27 maggio 2019, n. 32-9081, se non per una diversa programmazione annuale delle risorse, ha provveduto alla elaborazione di un nuovo Piano Finanziario, redigendo un apposito documento tecnico, che ha sottoposto alle valutazioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che, in particolare, ha contemplato l'attivazione delle due seguenti Misure:

- n. 5.68, paragrafo 3) “Compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”;
- n. 5.69, paragrafo 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” causato dall'epidemia di COVID-19.

Preso atto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: con nota prot. n. 26584 del 19.01.2023 ha trasmesso l'esito della procedura di consultazione per iscritto della proposta di modifica del PO FEAMP 2014/2020 mediante procedura semplificata, le Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3) ed i relativi criteri di ammissibilità delle operazioni, relativamente al Piano Finanziario rimodulato;

con nota prot. n. 43818 del 30.01.2023 ha trasmesso l'esito della procedura di consultazione per iscritto della proposta di modifica del Programma Operativo, (PO Versione 10) e dell'Allegato XIII “Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278;

con Decreto n. 48570 del 31.01.2023 ha approvato il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura”, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final “Quadro temporaneo di

crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni".

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il Regolamento n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

vista la D.G.R. n. 15-4621 del 04.02.2022 – Allegato A – Scheda 200 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";

vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte".

Preso atto che:

il Tavolo Istituzionale sopra citato ha approvato i documenti necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le schede di misura, i criteri di ammissibilità e di selezione, il documento di Linee Guida di ammissibilità delle Spese, per l'attuazione delle misure a gestione regionale;

detti documenti, rappresentando gli elementi essenziali per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza, non sono modificabili se non per la pesatura dei criteri di selezione, l'intensità dell'aiuto nel rispetto della normativa comunitaria e la spesa massima ammissibile per singolo investimento;

la Regione Piemonte, in qualità di OI, nell'ambito della programmazione 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP e in attuazione delle normative europee dettagliatamente sopra richiamate, è competente per l'attuazione delle sopra citate misure, previste dal Reg. (UE) 508/2014 come modificato, rispettivamente, dal Reg. (UE) 2022/1278 e dal Reg. (UE) 560/2020;

con la comunicazione PEMAC4 del 29.12.2020, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale:

- è stata comunicata la chiusura con esito positivo della consultazione per iscritto del Tavolo, di cui da ultimo alla precedente comunicazione del 21.12.2020 e la conseguente approvazione dei documenti oggetto della procedura medesima, ovvero le Disposizioni attuative di Misura e i relativi criteri di ammissibilità delle operazioni predisposti a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 560/2020 e le Disposizioni Attuative di Misura di cui all'art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014 e i relativi criteri di ammissibilità, trasmessi in allegato alla medesima nota;

- sono stati trasmessi i suddetti criteri di ammissibilità;

la dotazione finanziaria del Bando relativo alla Misura 5.69 par. 3), sulla base del Piano Finanziario, come sopra rimodulato, è ripartita al 50% (€ 18.802,90) su fondi UE, al 35% (€ 13.162,03) sul Fondo di rotazione e al 15% (€ 5.640,87) su fondi regionali;

con la comunicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0102594 del 03.03.2022 è stata trasmessa la Revisione del Modello Attuativo in esito alla procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, avviata con nota prot. n. 0059371 del 08.02.2022 sulla approvazione della modifica allo schema di *check list* di ammissibilità delle domande di contributo, ai sensi dell'art. 8 del Reg. Interno del Tavolo Istituzionale, a chiusura della consultazione per iscritto dei membri del Tavolo Istituzionale del PO FEAMP 2014/2020.

Richiamata la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 05.09.2022 C(2022) 6482 final che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – Programma operativo per l'Italia" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella Repubblica italiana.

Dato atto della Determinazione dirigenziale 02.11.2022, n. 874/A17A15A/2022 di aggiornamento del Manuale delle Procedure e dei Controlli in sostituzione di quello approvato con Determinazione dirigenziale 30.01.2018, n. 144 e di approvazione dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e del Piano d'Azione per la riduzione del rischio frode.

Preso atto, inoltre, che la nota ministeriale DIQPAI DG PEMAC – Pemac 4 prot. n. 0166468 del 20 marzo 2023, ha richiesto agli Organismi Intermedi di procedere alla pubblicazione degli Avvisi Pubblici relativi alla Misura 5.68, paragrafo 3, con ogni consentita urgenza e stabilendo, tra l'altro:

- quale data ultima per la presentazione delle istanze il 31.05.2023, in previsione della necessità di indicare il fabbisogno finanziario per l'intero periodo di eleggibilità della spesa compreso tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022;
- la possibilità di avvalersi di risorse finanziarie aggiuntive a valere sul FEAMP, ovvero sul FEAMPA.

Dato atto che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

l'apertura di nuovi bandi per le priorità 5.68, paragrafo 3) e 5.69, paragrafo 3) non comporta nuovi oneri a carico del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020, ma ripropone una diversa rimodulazione delle risorse finanziarie complessive;

al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse finanziarie, risulta necessario procedere con la contemporanea emanazione dei bandi afferenti alle succitate Misure, viste le tempistiche imposte dalla fase finale della programmazione FEAMP, tenuto conto anche degli onerosi obiettivi di spesa al 31 dicembre 2023;

l'aiuto di cui ai citati Bandi non si cumula con altri aiuti concessi dalle autorità regionali/nazionali in regime "*de minimis*";

all'esito delle suddette operazioni potrà essere quantificato l'effettivo fabbisogno (di risorse, in diminuzione o in aumento) per ciascun O.I. e, conseguentemente, avviate le procedure finalizzate alla predisposizione di una nuova proposta di modifica del Programma da sottoporre ai Servizi della Commissione, con un eventuale ulteriore spostamento di risorse finanziarie tra OO.II, per compensare tutte le imprese italiane della pesca e dell'acquacoltura per il periodo temporale compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022.

Preso atto, pertanto della necessità di procedere celermente all'approvazione dei criteri per l'emanazione dei Bandi relativi alle succitate Misure nei limiti delle risorse previste per la Misura 5.68 par. 3) pari a € 132.725,06 e per la Misura 569 par. 3) pari a € 37.605,79, al fine di rispettare le tempistiche imposte, come da nota ministeriale DIQPAI DG PEMAC – Pemac 4 prot. n. 0166468 del 20 marzo 2023.

Vista la legge regionale 6/2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025” recante i capitoli di spesa e i relativi stanziamenti per fare fronte alle succitate risorse.

Vista la D.G.R. 1-6763 del 27 aprile 2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Dato atto che la dotazione finanziaria per ciascuna delle citate Misure per l'anno 2023 (Quota UE, Stato, Regione) del Piano Finanziario trova copertura come di seguito riportato:

- misura 5.68, paragrafo 3, costo totale euro 132.725,06, di cui euro 66.362,53 a carico dell'Unione europea, euro 46.435,77, a carico dello Stato ed euro 19.908,78, a carico del bilancio regionale (Missione 16, Programma 1602, Capitoli 135189 - 135191 - 135193);
- misura 5.69, paragrafo 3, costo totale euro 37.605,79, di cui euro 18.802,90 a carico dell'Unione europea, euro 13.162,03, a carico dello Stato ed euro 5.640,87, a carico del bilancio regionale (Missione 16, Programma 1602, Capitoli 135189 - 135191 – 135193).

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo, risulta necessario, ad integrazione dell'allegato A alla D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621, disciplinare quanto segue:

Titolo del procedimento: “Approvazione della graduatoria per la concessione di compensazione finanziaria in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020”.

Termine finale del procedimento: 120 giorni.

La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e degli interessi tutelati, dalla complessità del procedimento che nella fase istruttoria comporta:

- la valutazione della numerosa ed eterogenea documentazione prodotta dai richiedenti, documentazione prevista da disposizioni comunitarie e nazionali;
- richiesta integrazione documentale;
- verifica delle dichiarazioni fornite dai richiedenti;
- eventuale sopralluogo presso l'Azienda interessata.

Titolo del procedimento: “Liquidazione della concessione di compensazione finanziaria in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020”.

Termine finale del procedimento: 30 giorni.

Ritenuto, pertanto, necessario, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, al fine di rispettare le tempistiche imposte, come da suddetta nota ministeriale DIQPAI DG PEMAC – Pemac 4 prot. n. 0166468 del 20 marzo 2023 e stabilendo di subordinare l'efficacia della

presente deliberazione all'approvazione della legge regionale "bilancio di previsione finanziario 2023-2025", nonché alla successiva approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 e del relativo Documento Tecnico di Accompagnamento:

- approvare il Piano Finanziario per le Priorità relative al FEAMP 2014-2020 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) la cui modifica è stata approvata con procedura semplificata prot. n. 26584 del 19.01.2023 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, come rimodulato, senza modificare la disponibilità totale dal Piano Finanziario stesso, nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 32-9081 del 27 maggio 2019;

- approvare i criteri e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno compensativo a valere sulle risorse previste nella Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) - Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- approvare i criteri e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno compensativo a valere sulle risorse previste nella Misura 5.69 paragrafo 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014), causato dall'epidemia di COVID-19, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- dare atto che l'aiuto di cui ai citati Bandi non si cumula con altri aiuti concessi dalle autorità regionali/nazionali in regime "*de minimis*";

- approvare, ad integrazione dell'allegato A alla D.G.R. n. 15-4621 del 4 febbraio 2022, i procedimenti, come sopra riportati, denominati:

Titolo del procedimento: "Approvazione della graduatoria per la concessione di compensazione finanziaria in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020";

Titolo del procedimento: "Liquidazione della concessione di compensazione finanziaria in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020";

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché le eventuali modifiche o integrazioni di natura tecnica-operativa, non sostanziali, che si rendessero necessarie sui contenuti di cui ai suddetti Allegati.

Richiamato che il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

Vista la D.G.R. 29 agosto 2017 n. 12-5546 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 17.10.2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. del 14.06.2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, al fine di rispettare le tempistiche imposte, come da suddetta nota ministeriale DIQPAI DG PEMAC – Pemac 4 prot. n. 0166468 del 20 marzo 2023 e stabilendo di subordinare l'efficacia della presente deliberazione all'approvazione della legge regionale "bilancio di previsione finanziario 2023-2025", nonché alla successiva approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 e del relativo Documento Tecnico di Accompagnamento:

- di approvare il Piano Finanziario per le Priorità relative al FEAMP 2014-2020 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) la cui modifica è stata approvata con procedura semplificata prot. n. 26584 del 19.01.2023 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, come rimodulato, senza modificare la disponibilità totale dal Piano Finanziario stesso, nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 32-9081 del 27 maggio 2019;
- di approvare i criteri e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno compensativo a valere sulle risorse previste nella Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) - Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i criteri e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno compensativo a valere sulle risorse previste nella Misura 5.69 paragrafo 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014), causato dall'epidemia di COVID-19, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che l'aiuto di cui ai citati Bandi non si cumula con altri aiuti concessi dalle autorità regionali/nazionali in regime "de minimis";
- di dare atto che la dotazione finanziaria per ciascuna delle citate Misure per l'anno 2023 (Quota UE, Stato, Regione) del Piano Finanziario trova copertura come di seguito riportato:
- misura 5.68, paragrafo 3, costo totale euro 132.725,06, di cui euro 66.362,53 a carico dell'Unione europea, euro 46.435,77, a carico dello Stato ed euro 19.908,78, a carico del bilancio regionale (Missione 16, Programma 1602, Capitoli 135189 – 135191 – 135193);
- misura 5.69, paragrafo 3, costo totale euro 37.605,79, di cui euro 18.802,90 a carico dell'Unione europea, euro 13.162,03, a carico dello Stato ed euro 5.640,87, a carico del bilancio regionale (Missione 16, Programma 1602, Capitoli 135189 – 135191 – 135193);
- di approvare, ad integrazione dell'allegato A alla D.G.R. n. 15-4621 del 4 febbraio 2022, i procedimenti, come in premessa riportati, denominati:

Titolo del procedimento: "Approvazione della graduatoria per la concessione di compensazione finanziaria in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020";

Titolo del procedimento: "Liquidazione della concessione di compensazione finanziaria in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020";

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché le eventuali modifiche o integrazioni di natura tecnica-operativa, non sostanziali, che si rendessero necessarie sui contenuti di cui ai suddetti allegati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020. Piano Finanziario rimodulato relativamente alla Misura 5.68 par. 3 “Misura a favore della commercializzazione” ed alla Misura 5.69 par. 3 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”

CONTESTO GIURIDICO

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.

Il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ed abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

Il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istituisce il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.

La Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della n. C(2022) 6482 del 50.09.2022.

Il Decreto Ministeriale 1622 del 16 febbraio 2014 reca, tra l’altro, l’individuazione dell’Autorità di gestione nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020.

Il Decreto Ministeriale 25934 del 16 dicembre 2014 individua l’Autorità di certificazione e dell’Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020.

Il Programma Operativo, di cui alla sopra richiamata Decisione C(2015) 8452/2015, individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”.

La deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE, ora CIPRESS) n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.

Il Decreto Ministeriale 1034 del 19 gennaio 2016 ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 03.04.2016 e con atto repertorio n. 16/32/CRFS/10, ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie FEAMP di cui al punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle Regioni ed alle Province autonome.

Il PO nazionale, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, al paragrafo 1.1 individua le Province Autonome e Regioni, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni e responsabilità connesse.

Il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con atto repertorio n. 102/CSR del 09.06.2016 (Prot. n. 2939/CSR del 17.06.2016), successivamente modificato nella seduta del 06.08.2020, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020.

L'articolo 123, al paragrafo 6 ed al paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, stabilisce che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

Nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020 viene previsto che il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli Organismi Intermedi sarà garantito nell'ambito di un Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Accordo Multiregionale dal 9 giugno 2016 sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale che dovrà garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni.

L'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è stata sancita il 20.09.2016 prot. n. 15286 relativamente all'adozione dell'Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome con il quale, tra l'altro, si identificano le funzioni dell'AdG, dell'AdC nonché le modalità di delega delle funzioni agli O.I.

La Convenzione è stata firmata il 21.11.2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Piemonte.

I Piani Finanziari regionali trasmessi dal MiPAAF il 31 agosto 2016, sono suddivisi per Capo, Priorità e per annualità ai quali corrispondono ad ognuno di essi le Misure per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura.

La DGR del 27 maggio 2019, n. 32-9081 ha, tra l'altro, approvato il Piano Finanziario della Regione Piemonte, riferito alle Priorità 1, 2, 4, 5 e 7.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in data 19.01.2023 con nota prot. n. 26584 ha trasmesso il piano finanziario definitivo della Regione Piemonte approvato con procedura semplificata;

PIANO FINANZIARIO RIMODULATO

CAPO 1 PRIORITA' 1	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	6.165,00	3.082,50	3.082,50	2.157,75	924,75
2015	6.246,00	3.123,00	3.123,00	2.186,10	936,90
2016	6.304,50	3.152,25	3.152,25	2.206,58	945,68
2017	6.408,00	3.204,00	3.204,00	2.242,80	961,20
2018	6.556,50	3.278,25	3.278,25	2.294,78	983,48
2019	6.601,50	3.300,75	3.300,75	2.310,53	990,23
2020	6.718,50	3.359,25	3.359,25	2.351,48	1.007,78
TOTALE	45.000,00	22.500,00	22.500,00	15.750,00	6.750,00

CAPO 2 PRIORITA' 2	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	90.536,48	45.268,24	45.268,24	31.687,77	13.580,47
2015	91.726,01	45.863,01	45.863,01	32.104,10	13.758,90
2016	92.585,12	46.292,56	46.292,56	32.404,79	13.887,77
2017	94.105,07	47.052,54	47.052,54	32.936,78	14.115,76
2018	96.285,88	48.142,94	48.142,94	33.700,06	14.442,88
2019	96.946,73	48.473,36	48.473,36	33.931,36	14.542,01
2020	98.664,94	49.332,47	49.332,47	34.532,73	14.799,74
TOTALE	660.850,23	330.425,12	330.425,12	231.297,58	99.127,53

CAPO 4 PRIORITA' 5	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
-------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	---	----------------------------

2014	71.080,56	35.540,28	35.540,28	24.878,20	10.662,08
2015	72.014,47	36.007,24	36.007,24	25.205,06	10.802,17
2016	72.688,96	36.344,48	36.344,48	25.441,14	10.903,34
2017	73.882,28	36.941,14	36.941,14	25.858,80	11.082,34
2018	75.594,44	37.797,22	37.797,22	26.458,05	11.339,17
2019	76.113,28	38.056,64	38.056,64	26.639,65	11.416,99
2020	77.462,25	38.731,13	38.731,13	27.111,79	11.619,34
TOTALE	518.836,24	259.418,12	259.418,12	181.592,68	77.825,44

CAPO 7 ASSISTENZA TECNICA	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	8.074,31	4.436,64	3.637,67	2.546,37	1.091,30
2015	8.180,39	4.494,93	3.685,46	2.579,82	1.105,64
2016	8.257,01	4.537,03	3.719,98	2.603,99	1.115,99
2017	8.392,56	4.611,51	3.781,05	2.646,74	1.134,32
2018	8.587,05	4.718,38	3.868,67	2.708,07	1.160,60
2019	8.645,99	4.750,76	3.895,23	2.726,66	1.168,57
2020	8.799,22	4.834,96	3.964,26	2.774,98	1.189,28
TOTALE	58.936,53	32.384,21	26.552,32	18.586,63	7.965,70

TOTALE	1.283.623,00	644.727,45	638.895,56	447.226,89	191.668,67
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALE Per ANNO	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	175.856,35	88.327,66	87.528,69	61.270,08	26.258,61
2015	178.166,87	89.488,17	88.678,70	62.075,09	26.603,61

2016	179.835,58	90.326,32	89.509,27	62.656,49	26.852,78
2017	182.787,92	91.809,19	90.978,73	63.685,11	27.293,62
2018	187.023,87	93.936,79	93.087,08	65.160,96	27.926,12
2019	188.307,49	94.581,52	93.725,98	65.608,19	28.117,79
2020	191.644,91	96.257,81	95.387,11	66.770,97	28.616,13
TOTALE	1.283.623,00	644.727,45	638.895,56	447.226,89	191.668,67

Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 1278/2022 Articolo 1 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) - Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina

Al fine di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto economico derivante dal perdurare della guerra tra Russia e Ucraina sul settore della pesca e dell'acquacoltura, l'art. 1 comma 7 del Reg. (UE) n. 2022/1278 ha integrato l'art. 68 del Reg. (UE) 508/2014 consentendo agli stati membri di erogare compensazioni finanziarie agli operatori del settore ittico: "...Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".

In conseguenza di quanto sopra, il FEAMP 2014/2020 riconosce una compensazione finanziaria esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 come conseguenza della guerra in Ucraina.

Il calcolo della compensazione sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui all'allegato XIII al nuovo PO FEAMPA 2021-2027.

I Servizi della Commissione Europea con la succitata nota ARES (2023) 1211339 del 20.02.2023 hanno comunicato che, decorsi i termini previsti dall'art.1 comma 4 del Reg. (UE) n. 1362/2014, la modifica del Programma sarà ritenuta approvata a partire dal 9 marzo 2023.

Si intende riconoscere la compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

Al fine di compensare i beneficiari per tutto il periodo e per l'intera cifra individuati dalla metodologia di calcolo, potrà essere prevista una eventuale integrazione della compensazione a valere sulle risorse finanziarie del FEAMPA o del "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sez. 2.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945" di cui al DM 48570 del 31 gennaio 2023.

Con le ultime modifiche del Programma Operativo - Nota ARES (2023) 1211339 del 20 febbraio 2023, è stato, tra l'altro, approvato a partire dal 9 marzo 2023, l'Allegato XIII al PO FEAMP 2014/2020, contenente "Metodologia di calcolo dell'aiuto per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014".

Il Tavolo Istituzionale con procedura di consultazione per iscritto, la cui conclusione è stata comunicata dall'AdG con nota prot. n. 0026584 del 19.01.2023, acquisita agli atti con prot. n. 19/01/2023.0044189.E, ha, tra l'altro, approvato le disposizioni attuative di misura parte B relativa alla Misura in questione.

La dotazione finanziaria della misura di compensazione e dunque del Bando relativo alla Misura 5.68 par. 3, sulla base del Piano Finanziario è ripartita al 50% (€ 66.362,53) su fondi UE, al 35% (€ 46.435,77) sul Fondo di rotazione e al 15% (€ 19.908,78) su fondi regionali.

Il Regolamento (UE) 1278/2022 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022, entrato in vigore il 23 luglio 2022, modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 26584 del 19.01.2023, ha trasmesso l'esito della procedura di consultazione per iscritto della proposta di modifica del PO FEAMP 2014/2020 mediante procedura semplificata, le Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3) ed i relativi criteri di ammissibilità delle operazioni, relativamente al Piano Finanziario rimodulato.

Il medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 43818 del 30.01.2023, ha trasmesso l'esito della procedura di consultazione per iscritto della proposta di modifica del Programma Operativo, (PO Versione 10) e dell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

Il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 48570 del 31.01.2023 ha approvato il "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura", ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni".

Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 5.69 paragrafo 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 560/2020 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014) – Compensazione finanziaria per le spese supplementari di magazzino verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19".

Il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19 è stato approvato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020, successivamente modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020.

Il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

Il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In conseguenza del quadro regolamentare così modificato si è proceduto a livello nazionale alla modifica dell'Accordo multiregionale del FEAMP, nonché alla rimodulazione delle relative risorse finanziarie con lo scopo di andare incontro alle esigenze delle imprese danneggiate dagli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Il Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 detta disciplina relativamente alla riprogrammazione il P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.

DOTAZIONE FINANZIARIA

MISURA 5.68 PAR. 3)				
PROGETTO	UE	STATO	REGIONE	TOTALE
132.725,06	66.362,53	46.435,77	19.908,78	132.725,06

MISURA 5.69 PAR. 3)				
PROGETTO	UE	STATO	REGIONE	TOTALE
37.605,79	18.802,90	13.162,03	5.640,87	37.605,79

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

NORME

Priorità n. 5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione

**Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione
(Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)**

Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina

SOMMARIO

1. Finalità e obiettivi e interventi ammissibili	3
2. Principali riferimenti normativi	4
3. Soggetti ammissibili a finanziamento	6
3.1 Requisiti soggettivi generali	6
3.1.1 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018	6
3.1.2. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014	7
3.1.3 Requisiti ulteriori del soggetto richiedente	8
3.2.1 Requisiti specifici per la Misura	8
4. Dotazione finanziaria	8
5. Caratteristiche generali della compensazione	9
5.1 Metodologia di calcolo della compensazione	9
5.2 Intensità della compensazione	10
6. Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale)	10
7. Condizioni per il cumulo della compensazione	11
8. Presentazione della domanda	11
8.1 Chi può presentare la domanda	11
8.2 Come presentare la domanda	11
8.3 Quando presentare la domanda	11
8.4 Documentazione da allegare alla domanda	13
8.4.1 Dichiarazioni contenute nella domanda. Controlli	14
8.5 Modifica della domanda	14
9 Istruttoria delle domande	15
9.1 Verifica della ricevibilità della domanda	15
9.2 Verifica dell'ammissibilità della domanda	16
9.3 Valutazione e selezione	17
9.4 Criteri di selezione	17
9.5 Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno, concessione della compensazione	18
9.6 Modalità e tempi per l'erogazione della compensazione	19
10. Pubblicazione ed informazione	19
11. Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente	19
12. Obblighi del beneficiario	19
12.1 Variazione dei dati dichiarati-nella domanda di compensazione	19
12.2 Obblighi successivi all'erogazione	20
13. Rinuncia	20
14. Decadenza	20
15. Revoca della compensazione	21
16. Ispezione e controlli	21
17. Diritti del beneficiario	21
18. Informativa sul trattamento dei dati personali	22
19. Disposizioni finali	23

1 . Finalità della Misura. Obiettivi e interventi ammissibili

Il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 1278/2022, di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisce a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca (PCP).

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente Avviso pubblico contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Piemonte, della Misura 5.68 par. 3) *“Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”*, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione alla compensazione ed alla selezione e quantificazione di quest’ultima.

Si evidenzia che il calcolo della compensazione è operato secondo la metodologia di calcolo di cui all'allegato XIII al nuovo PO FEAMPA 2021-2027. Detta metodologia, per le imprese acquicole, basa il calcolo su tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti commercializzati nell'anno 2021.

Sono ammessi al sostegno il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022 a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti dell’acquacoltura.

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	FEAMP – Reg. (UE) n. 2022/1278 art. 1, modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	“Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)”
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Beneficiari	Imprese di acquacoltura – Codice ATECO 03.22

2. Principali riferimenti normativi

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi relativi all'intervento.

Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni;

Reg. (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1278/2022 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;

Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 (PO FEAMP) CCI 2014IT14MFOP001, approvato dalla Commissione con Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, modificato da ultimo con Nota ARES (2023) 1211339 del 20/02/2023, acquisita con Protocollo n. 21/02/2023.0161939.E, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;

Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento;

Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP;

Decreto Ministeriale n. 9053167 del 13 agosto 2020 relativo alla riprogrammazione del P.O. FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'art. 78, comma 3-novies, del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

Atto repertorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 16732/CRFS/10 del 3 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale;

Accordo Multiregionale approvato nella seduta della Conferenza Stato–Regioni del 9 giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP, così come modificato nella seduta del 6 agosto 2020;

Convenzione tra Autorità di Gestione e O.I. Regione Piemonte sottoscritta il 21.11.2016;

Disposizioni attuative approvate dal Comitato di Sorveglianza e/o dall'Autorità di Gestione;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25.11.2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 del 11/10/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all'approvazione del nuovo PO FEAMP;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014 - 2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29.09.2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI;

Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

Deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”;

Deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;

Determinazione dirigenziale 02 novembre 2022, n. 874 di aggiornamento del Manuale delle Procedure e dei Controlli in sostituzione di quello approvato con Determinazione dirigenziale 30.01.2018, n. 144 e di approvazione dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e del Piano d’Azione per la riduzione del rischio frode.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento

3.1 Requisiti soggettivi generali

Si precisa che i requisiti per l’accesso alla compensazione sono previsti:

- dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all’art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione;
- dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all’art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al compensazione del fondo; dai documenti “*Criteri di ammissibilità*” e “*Disposizioni Attuative parte A – Generali*”, adottati dall’AdG nazionale.

3.1.1 Requisiti di cui all’art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018

La domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l’obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave⁶;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva (UE) 2017/13717 e dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁸;
 - ii) corruzione, quale definita all’art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/13719o corruzione attiva ai sensi dell’art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella

quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea¹⁰ o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI11 o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI12

iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/84913;

v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI14; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE15;

e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/199516;

g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014 la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg. (UE) n. 508/2014 la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁸ nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 1019 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale, così come previsto dalla sezione 3.2, punto 33, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.1.3 Requisiti ulteriori del richiedente

Il richiedente a pena di inammissibilità della domanda deve:

- non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Piemonte;
- non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione;
- non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 c. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

3.2.1 Requisiti per l'ammissibilità specifici per la Misura

Possono presentare domanda di compensazione finanziaria le **Imprese del settore acquacoltura (CODICE ATECO 03.22)** che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci in maniera esclusiva o prevalente e che gestiscono gli impianti acquicoli che sostengono i maggiori costi di produzione. La prevalenza ovvero l'esclusività dell'attività di acquacoltura in acque dolci viene verificata unicamente nella visura camerale che, pena la non ammissibilità alla compensazione, dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda.

Le imprese, a pena di inammissibilità della domanda, devono possedere i seguenti requisiti/condizioni alla data di presentazione della domanda di compensazione:

- **essere iscritte** alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività di allevamento ittico;
- **essere attive** in un periodo ricompreso nell'arco temporale 24.02.2022 – 31.12.2022;
- **essere attive** al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione della compensazione;
- **applicare** il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sul programma FEAMP, a fronte dei quali non abbiano ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite;
- **non essere oggetto di segnalazione** alle autorità competenti per irregolarità emerse in fase di istruttoria delle domande di contributo e/o di liquidazione afferente ad altre misure FEAMP 2014/2020;
- non allevare Organismi Geneticamente Modificati.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione del presente Avviso è pari ad € 132.725,06, così ripartita:

- 50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca pari a € 66.362,53;
- 35 % a carico del Fondo di Rotazione pari a € 46.453,77;
- 15 % a carico del Bilancio Regionale pari a € 19.908,76.

5. Caratteristiche generali della compensazione

La compensazione di cui al presente Avviso non si configura come “Aiuto di Stato” secondo l’articolo 8 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

5.1 Metodologia di calcolo della compensazione

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato **ai fini del calcolo della compensazione** va dal **24 febbraio al 31 dicembre 2022** (periodo preso in esame).

Si specifica che l’importo e il calcolo della compensazione sono stabiliti nell’allegato XIII al vigente Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 “*Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278*”.

Per le **imprese di acquacoltura** si applicherà, in funzione della tipologia di impianto, il relativo valore di *k* mensile riportato nell’ultima colonna della tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo riportata nel succitato allegato XIII al P.O.; per l’ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di *k* ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto commercializzato dell’impresa richiedente riferita all’annualità 2021; il valore complessivo della compensazione *VC* per l’intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM = numero di mesi

I valori di *k* presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022) e sono riportati nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
1	Avannotti	4,50
2	Venericoltura	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41
4	Vallicoltura	80,03
5	Gabbie in mare	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	146,25
7	Impianti a terra specie marine	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla su esposta tabella la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede la compensazione, per il valore di *k* della tipologia di impianto prevalente tra quelle oggetto di richiesta di compensazione.

Il valore delle tonnellate *nt* prodotte commercializzate nell'anno 2021, preso a base di calcolo per ottenere il valore della compensazione, è fornito dall'impresa richiedente; qualora le tonnellate o il numero di avannotti commercializzati nell'anno 2021 dichiarati dal richiedente dovessero superare il 10% del prodotto, ovvero numero di avannotti, calcolato come rapporto tra il valore della produzione, estratto dal bilancio 2021, ed il prezzo medio di vendita nel medesimo anno, l'Amministrazione concedente utilizzerà quest'ultimo valore per il calcolo della compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate/numero di avannotti prodotti commercializzati moltiplicato il valore di *k* derivante dalla media dei valori di *k* delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **310 giorni complessivi**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese. Per le imprese che hanno iniziato l'attività successivamente al 24.02.2022 si calcoleranno i giorni dalla data di inizio attività.

L'importo massimo erogabile a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina" nel periodo di eleggibilità e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, è di seguito definito.

5.2 Intensità della compensazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 paragrafo 2 lett. e) del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall'art. 1 paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 2022/1278, l'intensità dell'aiuto pubblico è fino al 100% della compensazione così come determinato al paragrafo 5.1.

La compensazione sarà erogata a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili. Qualora le risorse necessarie a soddisfare l'importo complessivo di tutte le compensazioni superassero la dotazione finanziaria disponibile si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

L'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione con finanziamenti pubblici a titolo di indennizzo per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina" (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna impresa acquicola è pari a € 360.000,00.

Non è ammissibile la domanda qualora il valore della compensazione complessiva sia inferiore a € 500,00 fatto salvo che l'importo derivi da una riduzione proporzionale collegata alla dotazione finanziaria non sufficiente.

6. Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale)

Il presente Avviso trova applicazione sul territorio regionale del Piemonte, in base alla sede legale od operativa; si precisa che, nel caso delle imprese acquicole con impianti produttivi ubicati in più regioni, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare la domanda (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare domanda per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre regioni; le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

7. Condizioni per il cumulo della compensazione

L'indennizzo erogato a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", riferito al periodo temporale dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è cumulabile con altre fonti di finanziamento percepite per le medesime finalità (es: FEAMP, FEAMPA, aiuti di stato) fino a un massimo erogabile di € 360.000,00.

Pertanto, la compensazione da erogare con la presente misura è eventualmente decurtata da altre somme già concesse a titolo di compensazione per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, riferiti allo stesso periodo nel rispetto del divieto di sovra compensazione, fino alla concorrenza dell'importo massimo compensabile.

La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

8. Presentazione della domanda

8.1 Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda le **Imprese del settore acquacoltura (CODICE ATECO 03.22)** che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci in maniera esclusiva o prevalente e che gestiscono gli impianti acquicoli che sostengono i maggiori costi di produzione.

La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare di potere di firma.

Nei termini di presentazione dell'Avviso ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di compensazione.

8.2 Quando presentare la domanda

L'invio delle domande deve essere effettuato nel termine stabilito dal provvedimento del Responsabile *pro tempore* del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquicoltura.

La domanda di ammissione presentata oltre il suddetto termine perentorio è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostituiva trasmessa oltre il termine di scadenza stabilito con il successivo provvedimento, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 9.2 dell'Avviso.

8.3 Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla compensazione, in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica resa disponibile ai seguenti indirizzi web:

-<https://bandi.regione.piemonte.it/>

-<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/obiettivi-misure-bandi-feamp-2014-2020>

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente Avviso.

Il soggetto che intende accedere alla compensazione deve inviare la domanda, completa della documentazione, alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" Corso Regina Margherita 174 – 10152 TORINO, Via Nizza 330 – 10127 TORINO – **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ed esclusivamente al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it**

La domanda presentata con modalità diverse dalla PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura **“Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 par. 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 1278/2022 Art. 1 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) - Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina”**.

La domanda e gli allegati devono essere presentati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (articoli 65 e 20 del d.lgs. 82/2005);

in tal caso la domanda e gli allegati inviati tramite PEC, devono essere sottoscritti con firma digitale (formato pdf.p7m) valida al momento della ricezione;

oppure

-invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma autografa:

in tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata (formato pdf) della domanda e degli allegati, recanti tutti la firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata (formato pdf) di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittori;

oppure

-invio secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c- bis del d.lgs. 82/2005.

Si segnala come la validità dell'invio telematico è subordinata all'esclusivo utilizzo da parte del richiedente di una casella PEC. **Non sarà pertanto ricevibile la domanda inviata da casella non PEC** anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”.

Non saranno ritenute valide modalità di trasmissione e sottoscrizione diverse da quelle sopra individuate pena l'irricevibilità della domanda.

Si ricorda che la casella PEC del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle non PEC.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB.

Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dall'Avviso) specificando il nome del nome mittente, invio n. ... di ...”.

La domanda ed i documenti trasmessi devono rispettare le seguenti disposizioni.

a) **Formati ammessi:** esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli

standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml., dwf, .txt. Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

b) **Dimensione**: esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati;

c) **Firma digitale**: è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte.

Si rammenta che il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'imputabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni. Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità.

La domanda NON deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

8.4 Documentazione da allegare alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente Misura devono corredare la domanda di cui al paragrafo 8.3 con la seguente documentazione:

a) **ATTESTAZIONE DEL PRODOTTO COMMERCIALIZZATO** quale attestazione della produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dall'impresa interessata con riferimento all'anno 2021, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'attestazione è compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, esclusivamente come previsto al paragrafo 8.3, da un soggetto qualificato esterno all'impresa richiedente (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista iscritto ad albo professionale). Per le imprese che hanno iniziato l'attività acquicola nell'anno 2022 la produzione dovrà essere riferita a tale annualità; (**Obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda**).

b) **copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi in carica** al momento della presentazione della domanda se diversi da quelli rilevabili dalla visura camerale;

c) **nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa**, fotocopia dell'estratto libro soci aggiornata al 31.12.2022;

d) **titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile** nel periodo oggetto di richiesta di compensazione:

⌚ nel caso il richiedente sia proprietario, copia dell'atto di acquisto registrato;

⌚ nel caso il richiedente sia affittuario/comodatario, copia del relativo contratto debitamente registrato, nel caso di rinnovo, anche tacito, documentazione attestante l'avvenuto rinnovo;

e) copia del bilancio dell'anno 2021 o, in assenza di tale obbligo, copia della **dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2022 relativa al 2021** corredata dalla ricevuta di presentazione. Sono esclusi dall'obbligo di presentare i documenti di cui al presente punto le imprese che hanno iniziato l'attività nell'anno 2022;

f) in caso di **compensazione richiesta pari o superiore a € 150.000,00**, (*vedi infra*) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per le verifiche antimafia;

g) **copia fronte retro e leggibile del documento d'identità** del richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma), in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove richiesta; (**Obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda**)

h) ogni altra documentazione ritenuta utile.

Nel caso in cui la rappresentanza societaria per gli atti di straordinaria amministrazione sia affidata a più soci con firma congiunta, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità della stessa, da tutti i soci. Se solo alcuni dei soci sono abilitati a firmare digitalmente è possibile che alcuni sottoscrivano la domanda con firma digitale e altri con firma autografa, allegando copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità, per ciascun sottoscrittore.

Documentazione da allegare qualora il richiedente sia una società:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il legale rappresentante è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dalla domanda, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

Per detta documentazione, se disponibile su siti istituzionali (ad es. CCIAA), risultante aggiornata alla data di presentazione della domanda, è sufficiente indicare il link di collegamento.

Nell'eventualità di compensazioni richieste per un importo pari o superiore a 150.000,00 €, è necessario allegare la documentazione per svolgere i controlli antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27.11.2019. Detti controlli riguardano:

- i soggetti facenti parte della compagine societaria che ha presentato la domanda;
- i familiari conviventi dei soggetti di cui al precedente alinea.

8.4.1 Dichiarazioni contenute nella domanda. Controlli.

La domanda e gli allegati comprendono le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. E' dunque fondamentale che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni previsti e dell'impegno a rispettarli per il periodo di tempo individuato dall'Avviso. I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nella domanda e nei relativi allegati, devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.). Si informa che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione della compensazione. Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il procedimento non ha seguito, e adotta il provvedimento di non ammissione o decadenza. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dagli artt. 75 comma 1 bis e 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.

8.5 Modifica della domanda

Per modificare la domanda già presentata il richiedente deve presentare una nuova domanda e tutta la relativa documentazione entro il termine indicato al paragrafo 8.3.

La nuova domanda annulla la precedente.

9. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è svolta dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e Cibo" ed ha ad oggetto la ricevibilità, l'ammissibilità e la valutazione e la selezione delle domande.

Il procedimento istruttorio ha avvio dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e si conclude con l'approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno entro **120 giorni**, salvo le cause di interruzione e sospensione conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali ed all'espletamento dei controlli.

L'istruttoria delle domande è svolta dagli istruttori incaricati dal Responsabile del settore Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura in qualità di Referente dell'Autorità di gestione. Gli incaricati adottano le *check-list* relative alle fasi dell'istruttoria per l'ammissibilità delle richieste.

Entro dieci giorni lavorativi dal giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli interessati sono informati del ricevimento della loro domanda e del codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

9.1 Verifica della ricevibilità della domanda

Non sono considerate ricevibili le domande:

- a) inviate oltre i termini di scadenza del l'Avviso;
- b) pervenute con modalità diverse da quelle previste al par. 8.3;
- c) redatte non utilizzando lo schema del modulo per la domanda di sostegno/pagamento della compensazione finanziaria e prive dell'Attestazione della produzione riferita alla sola attività di acquicoltura commercializzata dall'impresa con riferimento all'anno 2021 ovvero anno 2022 per le imprese di nuova costituzione, utilizzando lo schema del relativo modulo;
- d) trasmesse in formato cartaceo, anche se presentate entro i termini previsti dall'Avviso;
- e) prive della sottoscrizione nella domanda e negli allegati, secondo le modalità previste ai par. 8.3 e 8.4;
- f) prive della sottoscrizione della domanda di compensazione da parte di tutti i soci tenuti alla sottoscrizione nei casi in cui è prevista la firma congiunta; la mancanza anche di una sola delle firme richieste non è in alcun modo sanabile.
- g) prive della copia fronte retro e leggibile del documento d'identità del richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma), in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove richiesta.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra individuati non siano rispettati e/o presenti la domanda è considerata irricevibile ed archiviata.

Circa la lettera c), in considerazione della tipologia di sostegno anche l'assenza della documentazione di cui alla lettera a) del paragrafo 8.4 (attestazione del prodotto commercializzato) determina l'irricevibilità della domanda in quanto fornisce elementi essenziali della domanda stessa.

La mancanza anche di una sola delle sottoscrizioni richieste nella lettera e) e nella lettera f) non è in alcun modo sanabile. Non è sanabile la domanda non sottoscritta secondo le modalità previste al paragrafo 8.3.

Se la domanda non è ricevibile il procedimento è concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990.

9.2 Verifica dell'ammissibilità della domanda

Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità.

In tale fase sono verificati:

- a) la presenza della documentazione di cui al paragrafo 8.4 fatto salvo quanto previsto sulla ricevibilità della domanda;
- b) l'ammissibilità del richiedente e dell'operazione in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti;
- c) il rispetto di tutti i requisiti richiesti al paragrafo 3;
- d) la validità e la correttezza della documentazione elencata al paragrafo 8.4;
- e) la presenza delle sottoscrizioni secondo le modalità di cui al par. 8.3 dei documenti elencati alle lettere b), c), d), e), f), g) del paragrafo 8.4;

Al fine della verifica di cui alla lettera b) comprensiva dei controlli inerenti la regolarità contributiva al fine del DURC sarà effettuato il controllo di quanto comunicato/dichiarato con la domanda e la documentazione ad essa allegata presso le Amministrazioni competenti, anche attraverso la consultazione di banche dati informative. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Piemonte presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

La domanda sarà dichiarata inammissibile qualora:

- a) il richiedente abbia già presentato domanda presso un'altra regione a valere sulla medesima misura;
- b) il richiedente sia inammissibile in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti;
- c) carenza della documentazione di cui al paragrafo 8.4;
- d) mancanza di validità e correttezza della documentazione elencata al paragrafo 8.4;
- e) mancato rispetto dei requisiti richiesti al paragrafo 3;
- f) il valore della compensazione complessiva sia inferiore a € 500,00 fatto salvo che l'importo derivi da una riduzione proporzionale collegata alla dotazione finanziaria non sufficiente;
- g) siano assenti le sottoscrizioni secondo le modalità di cui al par. 8.3 dei documenti elencati alle lettere b), c), d), e), f), g) del paragrafo 8.4.

Il Responsabile del procedimento, qualora manchino i documenti elencati alle lettere b), c), d), e), f), g) del paragrafo 8.4 del presente Avviso può chiedere ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) della l. 241/1990, l'integrazione della documentazione mancante, erronea o incompleta che devono pervenire perentoriamente entro un termine massimo di dieci giorni, trascorso il quale la domanda è dichiarata definitivamente non ammissibile alle successive fasi dell'istruttoria ed il Responsabile lo comunica al richiedente. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni i termini per l'istruttoria sono sospesi.

Qualora le integrazioni pervengano complete e corrispondenti a quanto richiesto nei termini stabiliti ma la loro valutazione dia esito negativo e comportino l'inammissibilità dell'intera domanda gli ulteriori motivi ostativi saranno comunicati al richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito della verifica di ricevibilità e ammissibilità. In caso di non ammissibilità, la comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di rigetto della domanda.

Il Responsabile del procedimento comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria indicando l'importo della compensazione determinato come previsto al paragrafo 5.1.

9.3 Valutazione e selezione

Tale fase prevede:

- a) la valutazione del contenuto della documentazione di cui al paragrafo 8.4;
- b) l'attribuzione del punteggio.

Gli istruttori incaricati assegnano un punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 9.4, compilando l'apposita scheda di valutazione.

A parità di punteggio è inserito prioritariamente il richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma) che presenta la minore età.

La proposta di graduatoria dei soggetti ammissibili e liquidabili è trasmessa al Responsabile del procedimento.

Per ciascun soggetto ammissibile sono indicati:

- a) numero identificativo della domanda;
- b) denominazione dell'impresa beneficiaria;
- c) codice fiscale;
- d) importo della compensazione ammissibile;
- e) importo della compensazione finanziabile;
- f) quota contributo comunitario;
- g) quota contributo nazionale;
- h) quota contributo regionale;
- i) punteggio.

9.4 Criteri di selezione

Fermo restando che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili secondo quanto riportato al paragrafo 9.2, si procede, conformemente alle disposizioni pervenute dall'AdG, all'applicazione dei seguenti criteri di selezione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				

T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0,5 data oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino al giorno di scadenza per la presentazione della domanda; C=1 data entro 10 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'Avviso	60	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA				
R1	Maggiore numero di Kw	Non applicabile	Non applicabile	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	C=0,5 produzione < = 10 t. ovvero 100.000 avannotti C=0,75 produzione > 10 t ovvero 100.000 avannotti <= 50 t. ovvero 1.000.000 avannotti C= 1 produzione > di 50 t ovvero 1.000.000 avannotti	40	
CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (€ 360.000 per le imprese acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia		Non applicabile	
		TOTALE	100	

Il volume della produzione fatturato è riferito alla sola attività di acquacoltura.

9.5 Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno, concessione della compensazione

Il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie, l'elenco delle domande ammesse e l'importo della compensazione concessa alle imprese di acquacoltura.

Nel medesimo atto sono indicate anche le domande ritenute irricevibili o non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di compensazione.

Nel medesimo atto il Responsabile del procedimento provvede alla concessione delle compensazioni.

L'importo della compensazione è arrotondato alla seconda cifra decimale, anche nel caso in cui venga riproporzionato l'importo.

Le domande presenti in graduatoria saranno tutte finanziate. **In mancanza di risorse sufficienti a garantire il sostegno integrale ai beneficiari ammessi in graduatoria, le compensazioni, calcolate applicando i criteri descritti al paragrafo 5 saranno proporzionalmente ridotte.** In questo caso è applicata ad ogni compensazione riconosciuta una riduzione calcolata tenendo conto del peso percentuale rappresentato da detta compensazione sull'importo degli aiuti riconosciuti complessivamente.

Le informazioni relative a ciascuna domanda saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Piemonte.

La domanda, se ammessa, costituisce domanda di erogazione della compensazione.

Ad ogni domanda ammessa, è assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Delibera CIPE n. 24 del 29 settembre 2004, che dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici inerenti alla domanda e accompagna ciascuna domanda dall'approvazione fino alla sua liquidazione.

9.6 Modalità e tempi per l'erogazione della compensazione

L'erogazione della compensazione resta subordinata all'esito positivo della valutazione istruttoria e dei controlli amministrativi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente che, nel caso di specie, coincidono con i controlli effettuati per l'ammissibilità al sostegno.

Non è concessa l'erogazione di anticipi.

L'erogazione della compensazione avverrà entro 30 giorni dalla data di concessione della compensazione espletati gli adempimenti previsti dall'articolo 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013 circa la concessione del contributo.

10. Pubblicazione ed informazione

L'atto di concessione della compensazione con relativa graduatoria di cui al paragrafo 9.5 è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP);

- ai seguenti indirizzi web:

- <https://bandi.regione.piemonte.it/>

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/obiettivi-misure-bandi-feamp-2014-2020>;

Del provvedimento sono informati i richiedenti, indicando il codice CUP assegnato ad ogni domanda.

11. Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e il richiedente avvengono **esclusivamente** mediante la relativa casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo inserito nella domanda di compensazione.

L'indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente dovrà inviare le proprie comunicazioni è **esclusivamente** il seguente: fauna@cert.regione.piemonte.it

Le informazioni relative a ciascuna domanda saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Piemonte.

12. Obblighi del beneficiario

12.1 Variazione dei dati dichiarati nella domanda di compensazione

Il richiedente è **tenuto** a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella domanda di compensazione e nella documentazione allegata.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

12.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- assicurare** la conservazione della documentazione giustificativa relativa alla quantità di produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata nell'anno 2021 o nell'anno 2022 per le imprese costituite nel medesimo anno, ivi compresa quella relativa ai requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali è incluso il pagamento del sostegno. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- rispettare** gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;
- assicurare** il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile consentendone l'eventuale acquisizione;
- rispettare** le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente Avviso per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, nonché quelle di cui al paragrafo 1 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Ucraina a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 14-2020 (vedi paragrafo 3.2.1).

13. Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare alla compensazione concessa devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, che provvede a revocare la compensazione ed a recuperare le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla legge.

14. Decadenza

Il beneficiario decade totalmente dal contributo nei casi di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- esito negativo dei controlli;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Avviso;
- violazione del divieto di cumulo dei finanziamenti (paragrafo 7);
- accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni presentate ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (paragrafo 8.4.1).

15. Revoca della compensazione e recupero delle somme erogate

La compensazione è revocata nei casi indicati ai paragrafi 13 e 14 e l'Amministrazione procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla legge.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed, eventualmente, interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Le accertate false dichiarazioni presentate in sede di domanda comporteranno, ai sensi del paragrafo 8.4.1, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca dell'eventuale contributo concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi legali, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie nonché l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure FEAMP e FEAMPA.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Ispezione e controlli

I funzionari incaricati del settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquicoltura potranno svolgere controlli amministrativi, in sede e *in loco*, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, degli obblighi e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle compensazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP. Potranno essere svolti controlli *in loco* per verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.

Copia di tutta la documentazione inerente alla domanda di compensazione deve essere presente sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Ogni compensazione erogata può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti nazionali e comunitari.

Durante i controlli svolti dagli incaricati il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli *in loco* previsti;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste.

17. Diritti del beneficiario. Ricorsi.

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/1990 l.r. 14/2014), di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/1990:

- **Amministrazione competente:** Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo;

- **Ufficio, domicilio digitale e Responsabile del procedimento:** ufficio sito in Corso Regina Margherita 174 - 10152 Torino - Via Nizza 330 Torino. PEC fauna@cert.regione.piemonte.it, Responsabile *pro tempore* del "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";

- **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** 120 giorni dal giorno successivo alla chiusura del Bando;

- **Soggetto pagatore:** settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";

- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:** Nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento è possibile inoltrare richiesta di attivazione del potere sostitutivo entro i 20 giorni successivi alla data di conclusione prevista attivando il potere sostitutivo con istanza scritta al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo (pec agricoltura@cert.regione.piemonte.it); inoltre può proporre ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 104/2010;

- **Ufficio in cui può essere presa visione degli atti:** Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'ufficio del Responsabile del procedimento agli indirizzi sopra indicati (esclusivamente previo appuntamento concordato via *e-mail* indirizzando la richiesta al Settore: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it o contattando il numero 011 4321507/4557).

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Settore competente è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' altresì possibile agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

In armonia con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, si precisa che:

- I dati personali riferiti all'utente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Agricoltura e Cibo. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dai Regolamenti (UE) 1303/2013, 508/2014 e 1278/2022. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni definite dalle normative e disposizioni afferenti al Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) - Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare

l'impossibilità del Titolare del trattamento a procedere all'istruttoria della domanda presentata;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: *email*: dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile *pro tempore* del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", corso Regina Margherita 174 Torino;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I dati potranno essere comunicati a:
 - Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - Agenzia delle Entrate;
 - Ministero delle Finanze;
 - INPS;
 - Prefettura;
 - Organi Commissione europea;
 - Altri soggetti specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività istituzionali, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di almeno 10 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario ai sensi del piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: protocollo@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it).

Sottoscrivendo la domanda e gli allegati, i soggetti interessati dichiarano di aver preso visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 e s.m.i.).

19. Disposizioni finali

I soggetti selezionati devono attenersi alle disposizioni attuative adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, nonché alle eventuali disposizioni operative emanate dall'O.I. Regione Piemonte.

Per quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

La documentazione di cui al presente Avviso pubblico è scaricabile alla pagina web Agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato in materia di aiuti non si applicano ai pagamenti erogati a norma e in conformità al Reg. (UE) n. 508/2014.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

NORME

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura 5.69 paragrafo 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014)

Sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19

SOMMARIO

1. Finalità e obiettivi e interventi ammissibili	3
2. Principali riferimenti normativi	4
3. Soggetti ammissibili a finanziamento	6
3.1 Requisiti soggettivi generali	6
3.1.1 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018	6
3.1.2. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014	7
3.1.3 Requisiti ulteriori del richiedente	8
3.2.1 Requisiti specifici per la Misura	8
4. Dotazione finanziaria	8
5. Caratteristiche generali della compensazione	9
5.1 Metodologia di calcolo della compensazione	9
5.2 Intensità della compensazione	10
6. Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale)	10
7. Condizioni per il cumulo della compensazione	10
8. Presentazione della domanda	10
8.1 Chi può presentare la domanda	10
8.2 Come presentare la domanda	11
8.3 Quando presentare la domanda	11
8.4 Documentazione da allegare alla domanda	13
8.4.1 Dichiarazioni contenute nella domanda. Controlli	14
8.5 Modifica della domanda	14
9 Istruttoria delle domande	14
9.1 Verifica della ricevibilità della domanda	15
9.2 Verifica dell'ammissibilità della domanda	15
9.3 Valutazione e selezione	16
9.4 Criteri di selezione	17
9.5 Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno, concessione della compensazione	18
9.6 Modalità e tempi per l'erogazione della compensazione	18
10. Pubblicazione ed informazione	18
11. Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente	19
12. Obblighi del beneficiario	19
12.1 Variazione dei dati dichiarati-nella domanda di compensazione	19
12.2 Obblighi successivi all'erogazione	19
13. Rinuncia	19
14. Decadenza	20
15. Revoca della compensazione e recupero delle somme erogate	20
16. Ispezione e controlli	20
17. Diritti del beneficiario - ricorsi	21
18. Informativa sul trattamento dei dati personali	21
19. Disposizioni finali	23

1 . Finalità e obiettivi e interventi ammissibili

Il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 560/2020, di modifica del Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisce a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca (PCP).

Il Programma Operativo elaborato dall'Italia (PO FEAMP Italia 2014-2020) favorisce, tra l'altro, la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La Misura è finalizzata al sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti ittici economicamente danneggiato dall'emergenza COVID-19 fornendo un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese.

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	FEAMP – Reg. (UE) n. 2020/560 art. 1, modifiche del Reg. (UE) n. 2014/508
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo tematico	OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 5.69 paragrafo 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014)
Finalità	Sostenere le imprese di trasformazione attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19
Beneficiari	Imprese di trasformazione di prodotti ittici

2. Principali riferimenti normativi

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi relativi all'intervento:

Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Reg. (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Reg. (UE) 560/2020 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014 Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25.11.2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 del 11/10/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all'approvazione del nuovo PO FEAMP;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014 - 2020 rispettivamente a favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29.09.2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI.

Regolamento n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

D.G.R. n. 15-4621 del 04.02.2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";

D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

Determinazione dirigenziale 02.11.2022, n. 874 di aggiornamento del Manuale delle Procedure e dei Controlli in sostituzione di quello approvato con Determinazione dirigenziale 30.01.2018, n. 144 e di approvazione dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e del Piano d'Azione per la riduzione del rischio frode;

Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25.11.2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 del 11/10/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all'approvazione del nuovo PO FEAMP;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014 - 2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29.09.2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI.

Regolamento n. 9 del 16.07.2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

Deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”;

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;

Determinazione dirigenziale 02.11.2022, n. 874 di aggiornamento del Manuale delle Procedure e dei Controlli in sostituzione di quello approvato con Determinazione dirigenziale 30.01.2018, n. 144 e di approvazione dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e del Piano d’Azione per la riduzione del rischio frode.

3 Soggetti ammissibili a finanziamento

3.1 Requisiti soggettivi generali

Si precisa che i requisiti per l’accesso alla compensazione sono previsti:

- dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all’art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione;
- dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all’art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al compensazione del fondo; dai documenti “*Criteri di ammissibilità*” e “*Disposizioni Attuative parte A – Generali*”, adottati dall’AdG nazionale.

3.1.1 Requisiti di cui all’art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018

La domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l’obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva (UE) 2017/13717 e dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/13719o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea¹⁰ o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI11 o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI12
- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/84913;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI14; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE15;

e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/199516 ;

g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 1019 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale, così come previsto dalla sezione 3.2, punto 33, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.1.3 Requisiti ulteriori del richiedente

Il richiedente a pena di inammissibilità della domanda deve:

- non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Piemonte;
- non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione;
- non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 c. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- **non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.**

3.2.1 Requisiti per l'ammissibilità specifici per la Misura

Possono presentare domanda di compensazione finanziaria le Imprese di trasformazione del prodotto ittico che hanno subito la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Le imprese, a pena di inammissibilità della domanda, devono possedere i seguenti requisiti/condizioni alla data di presentazione della domanda di compensazione:

- almeno dal 1° febbraio 2020, essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;
- **avere il Codice di stabilimento** rilasciato dal Ministero della Salute e riportato negli Elenchi stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale - Sezione VIII - Prodotti della pesca;
- **applicare** il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- **non rientrare** nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/20181;
- **non rientrare** nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sul programma FEAMP, a fronte dei quali non abbiano ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite;
- **non essere oggetto di segnalazione** alle autorità competenti per irregolarità emerse in fase di istruttoria delle domande di contributo e/o di liquidazione afferente ad altre misure FEAMP 2014/2020;

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione del presente bando è pari ad € 37.605,79, così ripartita:

- 50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca pari a € 18.802,90;
- 35 % a carico del Fondo di Rotazione pari a € 13.162,03;

- 15 % a carico del Bilancio Regionale pari a € 5.640,87.

5 Caratteristiche generali della compensazione

La compensazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato” secondo l’art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

La compensazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e consiste nella compensazione della perdita di fatturato, verificata tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19, come calcolata di seguito.

5.1 Metodologia di calcolo della compensazione

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2022 (periodo preso in esame).

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per le imprese di trasformazione, si utilizza il principio della perdita di fatturato PR e si applicherà la seguente formula:

$$PR = \text{Fatt C} - \text{Fatt M}$$

In cui:

✓ Fatt C è il valore del fatturato (al netto dell’IVA) derivante dalla sola attività di trasformazione nel periodo preso in esame (1° febbraio - 31 dicembre 2020);

✓ Fatt M è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di trasformazione (al netto dell’IVA) ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l’evento eccezionale (01.01.2015 - 31.12.2019), escludendo il valore più elevato e quello più basso **e rapportando il valore ottenuto allo stesso arco temporale per cui si chiede la compensazione (1° febbraio - 31 dicembre 2020).**

Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata successivamente al 01.01.2015, si considererà il valore del fatturato medio degli anni interi di esercizio (dalla data inizio attività – al 31.12.2019).

I suddetti criteri si applicano in tutti i casi in cui sia comunque mantenuta la continuità della struttura produttiva nell’arco del quinquennio sopra indicato.

Nel caso di imprese che non rientrino nelle situazioni sopra descritte oppure la cui attività sia iniziata nell’anno 2019 ovvero nell’anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di *start up* e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell’arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ossia il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto.

Non è prevista nessuna compensazione:

- qualora il valore della perdita PR sia inferiore a € 500,00;

- nei casi in cui la riduzione del fatturato PR risulti inferiore al 3% rispetto al FattM.

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR sia negativo e il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

La compensazione ammissibile non potrà superare il tetto massimo di € 150.000,00.

Qualora le risorse disponibili per il presente bando non dovessero risultare sufficienti a consentire la copertura del totale delle compensazioni riconosciute, l’importo di dette compensazioni sarà ridotto proporzionalmente.

A titolo di esempio: a fronte di una dotazione finanziaria del bando pari ad euro 37.605,79 e le domande ammissibili prevedessero un fabbisogno finanziario di € 130.000,00 si applicherà una riduzione percentuale a ciascuna compensazione pari al 75% del valore della perdita del fatturato.

Si riporta una simulazione sempre a titolo di esempio:

Domande	Perdita avuta (Es.)	Compensazione spettante
---------	---------------------	-------------------------

1	40.000,00	30.000,00
2	30.000,00	22.500,00
3	50.000,00	37.500,00
4	10.000,00	7.500,00
Totale	130.000,00	97.500,00

5.2 Intensità della compensazione

L'intensità dell'aiuto pubblico è fino al 100% della compensazione così come determinato al par. 5.1.

La compensazione sarà erogata a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili. Qualora le risorse necessarie a soddisfare l'importo complessivo di tutte le compensazioni superassero la dotazione finanziaria disponibile si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

L'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione con finanziamenti pubblici a titolo di indennizzo per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite, o per le spese supplementari di immagazzinaggio, verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19 è pari a € 150.000,00.

Non è ammissibile la domanda qualora il valore della compensazione complessiva sia inferiore a € 500,00 fatto salvo che l'importo derivi da una riduzione proporzionale collegata alla dotazione finanziaria non sufficiente.

6. Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione sul territorio regionale del Piemonte, in base alla sede legale od operativa; si precisa che, nel caso delle imprese acquicole con impianti produttivi ubicati in più regioni, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare la domanda (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare domanda è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre regioni; le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

7. Condizioni per il cumulo della compensazione

In fase di riconoscimento della compensazione sono verificati eventuali aiuti ricevuti in relazione ad altri regimi di sostegno attivati per l'emergenza Covid-19 per evitare eventuali sovra compensazioni tramite il regime *de minimis*. Pertanto, la compensazione verrà decurtata delle altre somme già concesse a titolo di compensazione della perdita di fatturato riferita al medesimo periodo.

La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

8. Presentazione della domanda

8.1 Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda le Imprese di trasformazione di prodotti ittici iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.

La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare di potere di firma.

Nei termini di presentazione del bando ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di compensazione.

8.2 Quando presentare la domanda

L'invio delle domande dovrà essere effettuato nel termine che verrà disposto da apposito provvedimento dirigenziale.

La domanda di ammissione presentata oltre il suddetto termine perentorio è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio della PEC.

Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostituiva trasmessa oltre il termine di scadenza stabilito con il successivo provvedimento, fatto salvo quanto previsto al par. 9.2 dell'Avviso.

8.3 Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla compensazione, in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica resa disponibile ai seguenti indirizzi web:

- <https://bandi.regione.piemonte.it/>

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/obiettivi-misure-bandi-feamp-2014-2020>

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

I soggetti che intendono accedere alla compensazione devono inviare le domande, complete della documentazione, alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" Corso Regina Margherita 174 – 10152 TORINO, Via Nizza, 330 TORINO – **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ed esclusivamente al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it**

La domanda presentata con modalità diverse dalla PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura **"Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 5.69 par. 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 560/2020 Art. 1 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) – Compensazione finanziaria per spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19"**.

La domanda e gli allegati devono essere presentati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (articoli 65 e 20 del d.lgs. 82/2005);

in tal caso la domanda e gli allegati inviati tramite PEC, devono essere sottoscritti con firma digitale (formato pdf.p7m) valida al momento della ricezione;

oppure

-invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma autografa:

in tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata (formato pdf) della domanda e degli allegati, recanti tutti la firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata (formato pdf) di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittori;

oppure

-invio secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c- bis del d.lgs. 82/2005.

Si segnala come la validità dell'invio telematico è subordinata all'esclusivo utilizzo da parte del richiedente o di una casella PEC. Non sarà pertanto ricevibile la domanda inviata da casella non PEC anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Non saranno ritenute valide modalità di trasmissione e sottoscrizione diverse da quelle sopra individuate pena l'irricevibilità della domanda.

Si ricorda che, la casella PEC del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle non PEC.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB.

Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dal bando) specificando il nome del nome mittente, invio n. ... di ...".

La domanda ed i documenti trasmessi devono rispettare le seguenti disposizioni.

a) **Formati ammessi:** esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml., .dxf, .txt. Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

b) **Dimensione:** esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati;

c) **Firma digitale:** è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte.

Si rammenta che il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'imputabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni. Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità.

La domanda NON deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

8.4 Documentazione da allegare alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente Misura devono corredare la domanda di cui al punto 8.3 con la seguente documentazione:

a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI VALORI DI FATTURATO - RELAZIONE TECNICA – DESCRIZIONE OPERAZIONI – ANALISI DELLE PRODUZIONI – MODELLO PER IL CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI (**Obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda**)

b) Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi in carica al momento della presentazione della domanda se diversi da quelli rilevabili dalla visura camerale;

c) Nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa, fotocopia dell'estratto libro soci aggiornata al 31.12.2022;

d) Titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile nel periodo oggetto di richiesta di compensazione:

⌚ nel caso il richiedente sia proprietario, copia dell'atto di acquisto registrato;

⌚ nel caso il richiedente sia affittuario/comodatario, copia del relativo contratto debitamente registrato, nel caso di rinnovo, anche tacito, documentazione attestante l'avvenuto rinnovo;

e) Copia dei bilanci dal 2015 al 2020, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata successivamente al 2015.

f) Copia della dichiarazione IVA del 2020.

Nel caso in cui la rappresentanza societaria per gli atti di straordinaria amministrazione sia affidata a più soci con firma congiunta, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità della stessa, da tutti i soci. Se solo alcuni dei soci sono abilitati a firmare digitalmente è possibile che alcuni sottoscrivano la domanda con firma digitale e altri con firma autografa, allegando copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità, per ciascun sottoscrittore.

g) RELAZIONE DEL TECNICO INCARICATO RELATIVA ALLA PERDITA DI FATTURATO (nuove imprese). (**Obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda**)

h) Copia fronte retro e leggibile del documento d'identità del richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma), in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove richiesta. (**Obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda**)

i) Ogni altra documentazione ritenuta utile.

Nel caso in cui la rappresentanza societaria per gli atti di straordinaria amministrazione sia affidata a più soci con firma congiunta, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci.

Documentazione da allegare qualora il richiedente sia una società:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;

- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;

- delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dalla domanda, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

Per detta documentazione, se disponibile su siti istituzionali (ad es. CCIAA), risultante aggiornata alla data di presentazione della domanda, è sufficiente indicare il link di collegamento.

Nell'eventualità di compensazioni richieste per un importo pari o superiore a 150.000,00 €, è necessario allegare la documentazione per svolgere i controlli antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27.11.2019. Detti controlli riguardano:

- I soggetti facenti parte della compagine societaria che ha presentato la domanda;
- i familiari conviventi dei soggetti di cui al precedente alinea.

8.4.1 Dichiarazioni contenute nella domanda. Controlli.

La domanda e gli allegati comprendono le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. E' dunque fondamentale che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni previsti e dell'impegno a rispettarli per il periodo di tempo individuato dal bando. I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nella domanda e nei relativi allegati, devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.). Si informa che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione della compensazione. Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il procedimento non ha seguito, e adotta il provvedimento di non ammissione o decadenza. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dagli artt. 75 comma 1 bis e 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.

8.5 Modifica della domanda

Per modificare la domanda già presentata il richiedente deve presentare una nuova domanda e tutta la relativa documentazione entro il termine indicato ai par. 8.2 e 8.3.

La nuova domanda annulla la precedente.

9. Istruttoria della domanda

L'istruttoria delle domande è svolta dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo" e ha ad oggetto la ricevibilità, l'ammissibilità e la valutazione e la selezione delle domande.

Il procedimento istruttorio ha avvio dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e si conclude con l'approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno entro 120 giorni, salvo le cause di interruzione e sospensione conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali ed all'espletamento dei controlli.

L'istruttoria delle domande è svolta dagli istruttori incaricati dal Responsabile del settore Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura in qualità di Referente dell'Autorità di gestione. Gli incaricati adottano le *check-list* relative alle fasi dell'istruttoria per l'ammissibilità delle richieste.

Entro dieci giorni lavorativi dal giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli interessati sono informati del ricevimento della loro domanda e del codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

9.1 Verifica della ricevibilità della domanda

Sono considerate irricevibili le domande:

- a) inviate oltre i termini di scadenza del bando;
- b) inviate con modalità diverse da quelle previste al par. 8.3;
- c) redatte non utilizzando lo schema del modulo per la domanda di sostegno/pagamento della compensazione finanziaria e prive della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI VALORI DI FATTURATO - RELAZIONE TECNICA – DESCRIZIONE OPERAZIONI – ANALISI DELLE PRODUZIONI – MODELLO PER IL CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI, e della RELAZIONE DEL TECNICO INCARICATO RELATIVA ALLA PERDITA DI FATTURATO (nuove imprese). Obbligatorie a pena di irricevibilità della domanda;
- d) trasmesse in formato cartaceo, anche se presentate entro i termini previsti dal bando;
- e) prive della sottoscrizione nella domanda e negli allegati, secondo le modalità previste ai par. 8.3 e 8.4;
- f) prive della sottoscrizione della domanda di compensazione da parte di tutti i soci tenuti alla sottoscrizione nei casi in cui è prevista la firma congiunta; la mancanza anche di una sola delle firme richieste non è in alcun modo sanabile;
- g) prive della copia fronte retro e leggibile del documento d'identità del richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma), in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove richiesta.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra individuati non siano rispettati e/o presenti la domanda è considerata irricevibile ed archiviata.

Circa la lettera c), in considerazione della tipologia di sostegno anche l'assenza della documentazione di cui alle lettere a), g), h) del par. 8.4 determina l'irricevibilità della domanda in quanto forniscono elementi essenziali della domanda stessa.

La mancanza anche di una sola delle sottoscrizioni richieste nella lettera e) non è in alcun modo sanabile. Non è sanabile la domanda non sottoscritta secondo le modalità previste al paragrafo 8 (firma autografa con l'allegata copia del documento di identità o firma digitale ai sensi del dlgs 82/2005 s.m.i).

Se la domanda non è ricevibile il procedimento è concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990.

9.2 Verifica dell'ammissibilità della domanda

Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità.

In tale fase sono verificati:

- a) la presenza della documentazione di cui al paragrafo 8,4 fatto salvo quanto previsto sulla ricevibilità della domanda;
- b) l'ammissibilità del richiedente e dell'operazione in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti;
- c) il rispetto di tutti i requisiti richiesti al par. 3;
- d) la validità e la correttezza della documentazione elencata al par. 8.4;

Al fine della verifica di cui al punto b) comprensiva dei controlli inerenti la regolarità contributiva al fine del DURC sarà effettuato il controllo di quanto comunicato/dichiarato con la domanda e la documentazione ad essa allegata presso le Amministrazioni competenti, anche attraverso la consultazione di banche dati informative. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Piemonte presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

La domanda sarà dichiarata inammissibile qualora:

- a) il richiedente abbia già presentato domanda presso un'altra regione a valere sulla medesima misura;
- b) il richiedente sia inammissibile in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti;
- c) carenza della documentazione di cui al paragrafo 8;
- d) mancanza di validità e correttezza della documentazione elencata al par. 8.4;
- e) mancato rispetto dei requisiti richiesti;
- f) il valore della compensazione complessiva sia inferiore a € 500,00 fatto salvo che l'importo derivi da una riduzione proporzionale collegata alla dotazione finanziaria non sufficiente.

Il Responsabile del procedimento, qualora manchino i documenti elencati alle lettere b), c), d), e), f), del punto 8.4 del presente bando può chiedere ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) della l. 241/1990, l'integrazione della documentazione mancante, erronea o incompleta che devono pervenire perentoriamente entro un termine massimo di dieci giorni, trascorso il quale la domanda è dichiarata definitivamente non ammissibile alle successive fasi dell'istruttoria ed il Responsabile lo comunica al richiedente. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni i termini per l'istruttoria sono sospesi.

Qualora le integrazioni pervengano complete e corrispondenti a quanto richiesto nei termini stabiliti ma la loro valutazione dia esito negativo e comportino l'inammissibilità dell'intera domanda gli ulteriori motivi ostativi saranno comunicati al richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito della verifica di ricevibilità e ammissibilità. In caso di non ammissibilità, la comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di rigetto della domanda.

Il Responsabile del procedimento comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria indicando l'importo della compensazione determinato come previsto al par. 5.1.

9.3 Valutazione e selezione

Tale fase prevede:

- a) la valutazione del contenuto della documentazione di cui al par. 8.4;
- b) l'attribuzione del punteggio.

Gli istruttori incaricati assegnano un punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri di selezione di cui al par. 9.4, compilando l'apposita scheda di valutazione.

A parità di punteggio è inserito prioritariamente il richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma) che presenta la minore età.

La proposta di graduatoria dei soggetti ammissibili e liquidabili è trasmessa al Responsabile del procedimento.

Per ciascun soggetto ammissibile sono indicati:

- a) numero identificativo della domanda;
- b) denominazione dell'impresa beneficiaria;
- c) codice fiscale;
- d) importo della compensazione ammissibile;

- e) importo della compensazione finanziabile;
- f) quota contributo comunitario;
- g) quota contributo nazionale;
- h) quota contributo regionale;
- i) punteggio.

9.4 Criteri di selezione

Fermo restando che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti, nei limiti dello stanziamento e secondo quanto riportato al par. 9.2, si procede, conformemente alle disposizioni pervenute dall'AdG, all'applicazione dei seguenti criteri di selezione, inserendo le domande pervenute e riconosciute ammissibili in una graduatoria formata impiegando i seguenti criteri di selezione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C= 0,8 dal 5° gg prima della data di scadenza-fino alla data di scadenza C=0,9 dal 10° gg prima della data di scadenza – fino al 6° gg dalla scadenza C= 1 dal 1° giorno utile per presentare la domanda – fino all'11° gg dalla scadenza	40	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI		
R2	Volume del fatturato	C=0,7 fatt. > 20 milioni C=0,8 10 milioni< fatt.< = 20 milioni C= 0,9 5 milioni< fatt.<= 10 milioni C= 1 fatt < = 5 milioni	20	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Entità del danno	C=0,7 P < 25% C=0,8 25% < =P < 50% C= 0,9 50% <= P < 75% C=1 P >= 75%	20	
		TOTALE	100	

9.5 Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno, concessione della compensazione

Il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie, l'elenco delle domande ammesse e l'importo della compensazione concessa alle imprese di acquacoltura.

Nel medesimo atto sono indicate anche le domande ritenute irricevibili o non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno.

Nel medesimo atto il Responsabile del procedimento provvede alla concessione delle compensazioni.

L'importo della compensazione è arrotondato alla seconda cifra decimale, anche nel caso in cui venga riproporzionato l'importo.

Le domande presenti in graduatoria saranno tutte finanziate. **In mancanza di risorse sufficienti a garantire il sostegno integrale ai beneficiari ammessi in graduatoria, le compensazioni, calcolate applicando i criteri descritti al par. 5 saranno proporzionalmente ridotte.** In questo caso sarà applicata ad ogni compensazione riconosciuta una riduzione calcolata tenendo conto del peso percentuale rappresentato da detta compensazione sull'importo degli aiuti riconosciuti complessivamente.

Le informazioni relative a ciascuna domanda saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Piemonte.

La domanda, se ammessa, costituisce domanda di erogazione della compensazione.

Ad ogni domanda ammessa, è assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Delibera CIPE n. 24 del 29 settembre 2004, che dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici inerenti alla domanda e accompagna ciascuna domanda dall'approvazione fino alla sua liquidazione.

9.6 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione della compensazione resta subordinata all'esito positivo della valutazione istruttoria e dei controlli amministrativi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente che, nel caso di specie, coincidono con i controlli effettuati per l'ammissibilità al sostegno.

Non è concessa l'erogazione di anticipi.

L'erogazione della compensazione avverrà entro 30 giorni dalla data di concessione della compensazione espletati gli adempimenti previsti dall'articolo 26 comma 2 del d.lgs. 33/2013 circa la concessione del contributo.

10. Pubblicazione ed informazione

L'atto di concessione della compensazione con relativa graduatoria di cui al par. 9.5 è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP);

- ai seguenti indirizzi web:

- <https://bandi.regione.piemonte.it/>

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/obiettivi-misure-bandi-feamp-2014-2020>;

Del provvedimento sono informati i richiedenti, indicando il codice CUP assegnato ad ogni domanda.

11. Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e il richiedente avvengono **esclusivamente** mediante la relativa casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo inserito nella domanda di compensazione.

L'indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente dovrà inviare le proprie comunicazioni è **esclusivamente** il seguente: fauna@cert.regione.piemonte.it

Le informazioni relative a ciascuna domanda saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Piemonte.

12. Obblighi del beneficiario

12.1 Variazione dei dati dichiarati nella domanda di compensazione

Il richiedente è **tenuto** a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella domanda di compensazione e nella documentazione allegata.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

12.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario ha l'obbligo di:

-**assicurare** la conservazione della documentazione giustificativa relativa alla quantità di produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata nell'anno 2021 o nell'anno 2022 per le imprese costituite nel medesimo anno, ivi compresa quella relativa ai requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali è incluso il pagamento del sostegno. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

-**rispettare** gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;

-**assicurare** il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile consentendone l'eventuale acquisizione;

-**rispettare** le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente bando per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, nonché quelle di cui al paragrafo 1 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzino verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19 a valere sulla Misura 5.69 del PO FEAMP 14-2020. (Vedi par. 3.2.1).

13. Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare alla compensazione concessa devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, che provvede a revocare la compensazione ed

a recuperare le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla legge.

14. Decadenza

Il beneficiario decade totalmente dal contributo nei casi di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- esito negativo dei controlli;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente avviso;
- violazione del divieto di cumulo dei finanziamenti (paragrafo 7);
- accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni presentate ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (paragrafo 8.4.1).

15. Revoca della compensazione e recupero delle somme erogate

La compensazione è revocata nei casi indicati ai par. 13 e 14 e l'Amministrazione procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla legge. Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed, eventualmente, interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Le accertate false dichiarazioni presentate in sede di domanda comporteranno, ai sensi del paragrafo 8.4.1, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca dell'eventuale contributo concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi legali, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie nonché l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure FEAMP e FEAMPA.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Ispezione e controlli

I funzionari incaricati del settore Conservazione e gestione della fauna selvatica ed acquicoltura potranno svolgere controlli amministrativi, in sede e *in loco*, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, degli obblighi e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle compensazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP. Potranno essere svolti controlli *in loco* per verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.

Copia di tutta la documentazione inerente alla domanda di compensazione deve essere presente sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. in formato digitale e/o cartaceo presso la sede del beneficiario (vedi par. 8.4).

Ogni compensazione erogata può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti nazionali e comunitari.

Durante i controlli svolti dagli incaricati il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli *in loco* previsti;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste.

17. Diritti del beneficiario. Ricorsi.

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/1990 l.r 14/2014), di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/1990:

- **Ufficio, domicilio digitale e Responsabile del procedimento:** Responsabile *pro tempore* del "Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ufficio sito in Corso Regina Margherita 174 - 10152 Torino - Via Nizza 330 - 10127 Torino. PEC fauna@cert.regione.piemonte.it;

- **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** 120 giorni dal giorno successivo alla chiusura del Bando;

- **Soggetto pagatore:** Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";

- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:** Nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento è possibile inoltrare richiesta di attivazione del potere sostitutivo entro i 20 giorni successivi alla data di conclusione prevista attivando il potere sostitutivo con istanza scritta al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo (pec:agricoltura@cert.regione.piemonte.it); inoltre può proporre ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 104/2010;

- **Ufficio in cui può essere presa visione degli atti:** Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'ufficio del Responsabile del procedimento agli indirizzi sopra indicati (esclusivamente previo appuntamento concordato via *e-mail* indirizzando la richiesta al Settore: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it o contattando il numero 011 4321507/4557).

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Settore competente è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' altresì possibile agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

In armonia con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, si precisa che:

- I dati personali riferiti all'utente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente

per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Agricoltura e Cibo. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dai Regolamenti (UE) 1303/2013, 508/2014 e 1278/2022. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni definite dalle normative e disposizioni afferenti al Bando FEAMP 2014-2020 - Misura 5.69 paragrafo 3 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014) – Compensazione finanziaria per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a procedere all'istruttoria della domanda presentata;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: *email*: dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente *pro tempore* del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", corso Regina Margherita 174 Torino;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I dati potranno essere comunicati a:
 - Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - Agenzia delle Entrate;
 - Ministero delle Finanze;
 - INPS;
 - Prefettura;
 - Organi Commissione europea;
 - Altri soggetti specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività istituzionali, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di almeno 10 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario ai sensi del piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Sottoscrivendo la domanda e gli allegati, i soggetti interessati dichiarano di aver preso visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 e s.m.i.).

19. Disposizioni finali

I soggetti selezionati devono attenersi alle disposizioni attuative adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, nonché alle eventuali disposizioni operative emanate dall'O.I. Regione Piemonte.

Per quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

La documentazione di cui al presente Avviso pubblico è scaricabile alla pagina web Agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato in materia di aiuti non si applicano ai pagamenti erogati a norma e in conformità al Reg. (UE) n. 508/2014.